



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre

MI.AOODRVE (vedasi timbratura in alto)

Venezia (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti
Uffici Ambiti Territoriali del Veneto

e p.c. Ai Dirigenti Scolastici
Istituti scolastici ogni ordine e grado

Ai Rappresentanti regionali OO.SS.
comparto Scuola

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale docente, educativo e ATA con decorrenza 1/9/2023.
D.M. n. 238 dell'8 settembre 2022 e nota MI prot.31924 dell'8 settembre 2022.

Si trasmettono il D.M. n. 238 dell'8 settembre 2022 e nota MI prot.31924 dell'8 settembre 2022 con i quali vengono regolamentate le cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2023.

Si evidenzia il termine del **21 ottobre 2022** per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Il medesimo termine deve essere osservato anche dai dipendenti che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Entro la medesima data del 21 ottobre 2022 gli interessati hanno facoltà, tramite *Polis* di revocare le istanze già inoltrate.

Le domande di cessazione dal servizio devono essere inoltrate tramite la procedura web Polis "**Istanze on line**" del sito internet del MI ([POLIS - Istanze OnLine - MI \(istruzione.it\)](https://www.istruzione.it/polis)). La funzione permette la compilazione di tre istanze separate: la prima riguarda le tipologie di cessazione consuete; la seconda e la terza riguardano esclusivamente le opzioni cosiddette "quota 100" e "quota 102". In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione "quota 100" o "quota 102", queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art.1, comma 257, della legge 208/2015, modificato dall'art.1 comma 630 della legge 27.12.2017 n.205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo devono essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma polis, **entro il medesimo termine del 21 ottobre 2022.**

Le domande di pensione, secondo le indicazioni riportate nella citata nota MI prot. 31924 dell'8 settembre 2022, dovranno essere, invece, **inviare direttamente all'ente previdenziale (INPS), esclusivamente** attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'istituto utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:
 - a) sistema pubblico di identità digitale (SPID)
 - b) carta d'identità elettronica (CIE)
 - c) carta nazionale dei servizi (CNS)
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. su alcuni punti della predetta nota MI 31924 dell'8 settembre 2022.

• **Applicazione dell'articolo 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.**

Come noto, il decreto legge n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, **ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età** di cui all'art. 509 - comma 5 - del D.Lgs. 297/94, lasciando invece invariato il comma 3 del predetto art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio **per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione**. Ne consegue che potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo **67 anni** di età entro il 31 agosto 2023, **non sono in possesso** di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite polis.

L'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha tuttavia previsto che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza,



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre

possa chiedere di essere trattenuto in servizio per non più di tre anni. Il trattenimento è autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente scolastico.

• **Limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio**

Si ricorda che l'art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013, ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio rimane fissato a **65 anni**.

Pertanto, i dipendenti che raggiungano i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) entro il 31 agosto 2023, dovranno essere obbligatoriamente collocati a riposo al compimento del predetto limite ordinamentale dei 65 anni. Il predetto personale è comunque tenuto a presentare la domanda di pensione all'INPS.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2023, la cessazione del servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

• **Gestione delle Istanze**

L'accertamento del diritto pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale, dandone periodico riscontro al MI, per la successiva comunicazione al personale, **entro il 18 aprile 2023**.

Le cessazioni dovranno essere convalidate a SIDI solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Gli Uffici Ambiti Territoriali sono tenuti a provvedere, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2023, all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto e computo prodotte entro il 31.8.2000 non ancora definite; i provvedimenti cd "ante subentro" dovranno essere definiti e inviati alle sedi Inps, con cadenza settimanale e comunque entro il termine ultimo del 12 gennaio 2023.

Le posizioni relative a tutti i pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro la predetta data del 12 gennaio 2023.

• **APE sociale – Pensione anticipata per i lavoratori precoci**

La nota MI 31924 dell'8 settembre 2022 precisa che il personale interessato all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potrà presentare domanda di cessazione dal servizio, dopo il riconoscimento delle condizioni di accesso da parte dell'INPS, in formato analogico o digitale entro il **31 agosto 2023**.

Si rimanda all'attenta lettura della nota succitata in merito all'introduzione di alcune modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale.

• **Trattamenti previdenziali – TFS (trattamento di fine servizio) e TFR (trattamento di fine rapporto)**

Si rimanda all'attenta lettura della nota MI 31924 dell'8 settembre 2022.

Flusso di informazioni fra INPS e MIUR

La necessaria attività di completamento della posizione assicurativa di cui al punto "Gestione delle Istanze", sia con riguardo agli adempimenti degli UAT che delle II.SS., risulta propedeutica alla certificazione, da parte dell'INPS, del diritto a pensione del dipendente.

In merito, si raccomanda l'utilizzo **dell'applicativo nuova Passweb** che rappresenta l'unico strumento di scambio di dati fra l'istituto e le pubbliche Amministrazioni.

Anche per l'anno scolastico in corso, qualora l'utilizzo del predetto applicativo non risulti ancora possibile, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi, l'Ambito territoriale/Istituzione scolastica dovrà aggiornare, con cadenza settimanale - e sempre nel rispetto della prevista data del 12 gennaio 2023 - i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare e utilizzare le informazioni ivi presenti.

Per quanto attiene, infine, l'assistenza alle istituzioni scolastiche questa si attuerà secondo le procedure già consolidate nei territori provinciali durante gli scorsi anni scolastici, con il coordinamento degli Uffici di Ambito Territoriale competenti.

Si ringrazia per la costante collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

il